COMMISSIONE V

DIFESA

XCI.

SEDUTA DI VENERDÌ 18 MAGGIO 1951

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **CHATRIAN**

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 589

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Aumento delle sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 10 della legge 16 giugno 1912, n. 612, recante norme per il transito ed il soggiorno delle navi mercantili lungo le coste dello Stato. (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*). (1803). 589

PRESIDENTE 589, 590

VOCINO, *Relatore* . . . . . 589.

Adeguamento del soprassoldo concesso agli ufficiali ed ai sottufficiali dei reggimenti alpini e di artiglieria da montagna dal regio decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1644. (1930) 590

PRESIDENTE 590, 591, 592, 593

GEUNA, *Relatore* 590, 593

COPPI ALESSANDRO 592

MEDA 592, 593

BOVETTI, *Sottosegretario di Stato per la difesa* 593

Votazione segreta:

PRESIDENTE 593

La seduta comincia alle 9,30.

COPPI ALESSANDRO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Bettinotti e Cuttitta.

Discussione del disegno di legge: Aumento delle sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 10 della legge 16 giugno 1912, n. 612, recante norme per il transito ed il soggiorno delle navi mercantili lungo le coste dello Stato. (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato). (1803).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento delle sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 10 della legge 16 giugno 1912, n. 612, recante norme per il transito ed il soggiorno delle navi mercantili lungo le coste dello Stato », già approvato dalla competente Commissione del Senato.

Il relatore, onorevole Vocino, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

VOCINO, *Relatore*. Il presente disegno di legge è stato predisposto al solo scopo di ade-

guare al mutato valore della moneta le misure delle sanzioni pecuniarie stabilite dall'articolo 10 della legge 16 giugno 1912, n. 612, la quale disciplina il transito ed il soggiorno delle navi mercantili lungo le coste dello Stato.

In esso, infatti, l'ammenda prevista come sanzione a carico dei comandanti di navi che contravvengano alle disposizioni in tale legge stabilite, è elevata da lire cento, nel minimo, e lire duemila, nel massimo, rispettivamente a lire cinquemila e a lire ottantamila, misura massima prevista per l'ammenda dall'articolo 26 del Codice penale.

Il provvedimento in esame, il quale non apporta nuove o maggiori spese al bilancio dello Stato, ha riportato il parere favorevole del Consiglio Superiore di Marina ed è stato approvato dalla IV Commissione permanente (Difesa) del Senato della Repubblica.

Ciò stante, si propone che sia approvato anche in questa sede.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passiamo all'esame dell'articolo unico che è così formulato:

« L'articolo 10 della legge 16 giugno 1912, n. 612, recante norme per il transito ed il soggiorno delle navi mercantili lungo le coste dello Stato, è sostituito dal seguente:

Ogni contravvenzione alle disposizioni della presente legge è punita con l'ammenda da lire 5.000 a lire 80.000, a carico del comandante della nave.

Quando siasi dovuto fare uso della forza, l'ammontare dell'ammenda non può essere minore di lire 50.000, ed è sempre aggiunta la pena dell'arresto da uno a 12 mesi a carico del comandante ».

Non essendovi emendamenti, e nessuno chiedendo di parlare, il disegno di legge, che consta di un articolo unico, sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Adeguamento del soprassoldo concesso agli ufficiali ed ai sottufficiali dei reggimenti alpini e di artiglieria da montagna dal regio decreto. legge 4 settembre 1925, n. 1644. (1930).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Adeguamento del soprassoldo concesso agli ufficiali ed ai sottufficiali dei reggimenti alpini e di artiglieria da montagna dal regio decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1644 ». Avverto che su questo disegno di legge la IV Commissione permanente ha espresso parere favorevole.

Il relatore, onorevole Geuna, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

GEUNA, *Relatore*. Il disegno di legge che viene sottoposto dal Ministero della difesa all'esame della nostra Commissione, era da tempo atteso dagli interessati – ufficiali e sottufficiali delle truppe di specialità alpina – perché il vecchio soprassoldo (stabilito dal regio decreto-legge del 4 settembre 1925, n. 1644) non era più adeguato al costo attuale della vita in genere e dello equipaggiamento alpino in ispecie.

Come gli onorevoli colleghi sapranno, infatti, gli ufficiali ed i sottufficiali delle truppe di specialità alpina debbono provvedere a proprie spese (i primi *in toto* e i secondi per una parte) al proprio equipaggiamento sciistico ed alpinistico (sci, sacchi a pelo, giacche a vento, lanterne, ramponi, eccetera) e, stante il costo attuale di codesto materiale, assolutamente irrisorio risultava il vecchio soprassoldo stabilito in ragione di lire cento mensili per gli ufficiali, in lire cinquanta mensili per i tre gradi di maresciallo, e in lire trenta mensili per i sergenti ed i sergenti maggiori !

È quindi apprezzabile il provvedimento oggi disposto dal Ministero della difesa, anche se avremmo voluto vederlo realizzato assai prima, e siamo particolarmente favorevoli al sistema di continuare la corresponsione di un soprassoldo agli interessati per provvedere all'equipaggiamento in parola, piuttosto che affidarne le cure direttamente all'amministrazione militare, il che comporterebbe, in definitiva, gravi inconvenienti di ordine pratico e maggior dispendio. Dobbiamo però precisare che il nostro consenso a tale tesi è condizionato al fatto che il soprassoldo in parola si adegui realmente all'onere reale che oggi, a causa della svalutazione della moneta, ufficiali e sottufficiali delle truppe alpine debbono sopportare per equipaggiarsi secondo le esigenze che il particolare servizio loro impone.

Addentrandoci nell'esame specifico del disegno di legge sottoposto al nostro esame, dobbiamo premettere che il Ministero aveva tentato, in un primo tempo, di realizzare un progetto che contemplasse un aumento del soprassoldo stesso in ragione di quaranta volte circa la misura del precedente, disposto del decreto-legge del 1925 ed attualmente ancora in vigore, ed ancora aveva proposto che l'aumento stesso fosse conteggiato con decorrenza dal 1° luglio 1949.

Ciò allo scopo di realizzare: *a*) con l'aumento di quaranta volte del soprassoldo, una misura dello stesso che si adeguasse sostanzialmente ai costi attuali, ed alle necessità di rinnovo e di manutenzione di un equipaggiamento costoso e sottoposto a grave logorio; *b*) con la retrodatazione dell'indennità stessa, consentire agli interessati di realizzare subito ed in una volta sola una certa somma che costituisse un effettivo aiuto per le suddette esigenze.

Basta infatti pensare che oggi un solo paio di sci di marca costa anche 20-25 mila lire, per rendersi conto come un intero equipaggiamento alpino rappresenti un piccolo patrimonio !

Il Ministero della difesa ha, però, trovato opposizione alla propria proposta da parte del Ministero del tesoro, il quale – per sue pur giuste ragioni – ha invece aderito soltanto ad un aumento di venticinque volte e con decorrenza dal giorno della entrata in vigore del presente provvedimento, se e in quanto questa Commissione e la corrispondente dell'altro ramo del Parlamento, riterranno di approvarlo.

Orbene, onorevoli Colleghi, consentendo pienamente con il lodevole intento manifestato dal Ministero della difesa nell'approntamento del presente disegno di legge, si ritiene di dover insistere ancora, come pensiero di questa nostra Commissione, e sempre che la stessa approvi questo indirizzo, a che il Ministero del tesoro accetti la prima proposta e approvi l'aumento di quaranta volte il soprassoldo attualmente in vigore (regio decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1644) e la decorrenza del nuovo soprassoldo dalla data del 1° luglio 1949.

A questo riguardo, si ritiene opportuno far osservare che, come precisato nel primo comma dell'articolo 2 del disegno di legge n. 1930, sottoposto oggi al nostro esame, l'aumento proposto, e contemplato dal disegno di legge, non comporta un maggior onere effettivo di bilancio – condizionato alle ben note disposizioni dell'articolo 81 della Costituzione – in quanto richiama una semplice corrispondente riduzione del fondo a disposizione inscritto al capitolo 265 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso esercizio finanziario (capitolo 265, « Fondo a disposizione per eventuali deficienze dei capitoli relativi ai servizi dell'Esercito, della Marina militare, dell'Aeronautica e dell'Arma dei carabinieri ». Articoli 20 e 44 del testo unico, approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, e articolo 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, per un ammontare totale del nostro bilancio di quest'anno di lire 4.445.000.000).

Si ritiene anzi equo e necessario, affinché il provvedimento attuale non suoni irrisione alle giuste aspettative degli interessati, e non si traduca in un inutile aggiornamento assolutamente inadeguato alle esigenze per cui fu concepito e disposto, di proporre la misura delle nuove migliorie sulla base arrotondata di lire 5000 mensili per gli ufficiali, lire 2.500 mensili per i marescialli dei tre gradi e gli aiutanti di battaglia, e di lire 1500 mensili per sergenti e sergenti maggiori e di tenere ferma la decorrenza del provvedimento dal 1° luglio 1949.

Preoccupati, d'altra parte, che la non accettazione della presente proposta possa tradursi unicamente in un rinvio della approvazione del provvedimento (pur assolutamente insufficiente) con la perdita per gli interessati, in vista anche delle prossime necessità derivanti dall'inizio di attività alpina, anche del pur modestissimo aumento, si potrebbe, qualora cadesse la suddetta prima proposta, accettare, in via subordinata, la soluzione del presente disegno di legge, ma nel preciso intento di considerarla soltanto come un primo passo sulla via del più sollecito e completo adeguamento del soprassoldo in oggetto al reale onere attuale, per cui tale soprassoldo stesso venne istituito.

La IV Commissione permanente finanze e tesoro, nella seduta del 26 aprile ultimo scorso, ha espresso parere favorevole al provvedimento in esame.

Ritengo opportuno aggiungere che, se la Commissione approverà il disegno di legge nell'attuale redazione, mi riservo, quale relatore per il bilancio della difesa di quest'anno, di ripetere in quella sede tale nostra istanza affinché questo provvedimento sia considerato soltanto un punto di partenza per la soluzione del problema.

PRESIDENTE. Il relatore onorevole Geuna, pur ponendo in rilievo che sarebbe desiderabile giungere, per lo meno, all'adeguamento già proposto dal Ministero della difesa, formula la proposta subordinata che il disegno di legge sia intanto approvato, salvo ad inserire, in sede di bilancio, la proposta di variazione nel capitolo corrispondente.

A titolo personale aggiungo alcune considerazioni. L'onorevole Geuna ha prospettato alcune delle ragioni valide per cui le truppe alpine hanno diritto a quest'indennità; ma

chi, come me, ha vissuto trentadue anni fra le truppe alpine conservandone un profondo, nostalgico ricordo, sa che vi sono altre ragioni, prima fra tutte la sede permanentemente disagiata, e poi la residenza estiva in alta montagna, per cui, in giugno, la famiglia dell'ufficiale alpino si smembra per ricomporsi in settembre; v'è ancora da considerare che l'ufficiale alpino ha il dovere di mantenersi in costante allenamento e di perfezionarsi mediante escursioni, ascensioni alpine, partecipazione a concorsi, onde mantenere ed accrescere il proprio prestigio. Ricordo che tutti noi agli inizi della carriera alpina prendevamo delle guide alpine a nostro esclusivo carico. Quindi, anche senza entrare nei più minuti particolari, si può tranquillamente definire « vita dura » la vita delle truppe alpine.

Esistono delle indennità che in certo qual modo vengono incontro a tali esigenze, però esse non sono assolutamente sufficienti, specie se si considera che esse dovrebbero far da compenso ai disagi ed alle spese cui si va incontro per l'equipaggiamento ed il vestiario. Ricordo che quando, 40 anni or sono, iniziai la carriera alpina da sottotenente, l'indennità mensile era di 30 lire, mentre lo stipendio era di lire 150: l'indennità, dunque, corrispondeva ad un quinto dello stipendio. E allora le esigenze erano certamente minori di quelle di oggi!

Tutto ciò ho voluto dire per associarmi alle intenzioni del Ministero e del relatore nel rilevare l'inadeguatezza del provvedimento rispetto alle effettive esigenze, e per proporre fin d'ora che, a suo tempo, in sede di bilancio, sia fatto un richiamo in proposito

Ciò premesso, dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli. L'articolo 1 è così formulato:

« Il soprassoldo mensile previsto per gli ufficiali ed i sottufficiali dei reggimenti alpini e di artiglieria da montagna dal regio decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1644, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, è fissato nelle seguenti misure:

ufficiali di qualunque grado L. 2.500
marescialli dei tre gradi ed aiutanti di battaglia . . . . . » 1.250
sergenti e sergenti maggiori . » 750

L'onorevole Coppi Alessandro ha presentato il seguente emendamento:

« *Dopo le parole*: è fissato, *inserire le parole*: con decorrenza dal 1° luglio 1950 ».

COPPI ALESSANDRO. Nel testo del disegno di legge non è stabilita la decorrenza: se ne presume che la data di entrata in vigore della legge stessa sarà anche la data di decorrenza dei suoi effetti. Però, l'articolo 2 dice: « alla copertura del maggior onere annuo di lire 26.400.000, derivante dall'applicazione del precedente articolo 1, sarà provveduto, nell'esercizio finanziario 1950-51, mediante una corrispondente riduzione del fondo a disposizione inscritto al capitolo 265 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso esercizio finanziario »; se ne evince che, per l'anno finanziario 1950-51, come anche per gli anni successivi, la maggiore spesa viene calcolata in lire 26.400.000; se ne evince ancora che il Ministero del tesoro ha autorizzato a portare variazioni al bilancio del Ministero della difesa, su quel determinato capitolo, per la somma suddetta, la quale evidentemente si riferisce a tutto l'anno finanziario in corso.

Ciò premesso, se si manterrà, per il disegno di legge, la formulazione attuale, accadrà che, considerando che occorreranno ancora un paio di mesi prima che il provvedimento entri in vigore, si arriverà all'inizio del prossimo esercizio finanziario e gli interessati non avranno nulla per quest'anno. Ma poiché si deve dedurre, se bene ho interpretato il disegno di legge, che, anche per l'esercizio finanziario in corso, esiste la copertura per tale spesa, e, conseguentemente, l'intendimento del Ministero è di corrispondere l'adeguamento anche per quest'anno, ne consegue che, per raggiungere lo scopo, è necessario che nel testo sia fissata la data di decorrenza. Per tali motivi ho proposto di aggiungere all'articolo 1, prima della elencazione delle misure dell'adeguamento, le parole « con decorrenza dal 1° luglio 1950 ». Ci troviamo di fronte ad un bivio. Se s'intende applicare il provvedimento nel corrente esercizio finanziario, è necessario introdurre il mio emendamento aggiuntivo; se invece tale intenzione non si ha, allora si può mantenere il testo attuale: in quest'ultimo caso è evidente che il provvedimento stesso, almeno per quanto si riferisce all'anno finanziario 1950-51, non avrebbe ragione d'essere.

MEDA. L'osservazione del collega Coppi è fondatissima. Se non inseriamo l'inciso da lui proposto è come se non approvassimo la legge.

PRESIDENTE. Io penso che il Ministero, nel proporre il provvedimento, fosse convinto che esso sarebbe stato perfezionato entro l'esercizio finanziario in corso.

MEDA. Se dovessero essere sollevate eccezioni sulla proposta del collega onorevole Coppi, mi riservo di presentare un emendamento di aumento dell'indennità.

PRESIDENTE. Ricordo all'onorevole Meda che già il relatore ha rilevato l'insufficienza dell'adeguamento riservandosi di proporre l'aumento dell'indennità in sede di bilancio nel capitolo competente.

GEUNA, *Relatore*. Sono completamente solidale con le osservazioni dell'onorevole Coppi. Ed esse sono tanto più giuste in quanto si deve considerare che, anche approvando il provvedimento entro l'esercizio finanziario 1950-51, gli interessati perderebbero, qualora non fissassimo la data di decorrenza, tutti i mesi che hanno preceduto l'approvazione della legge.

BOVETTI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Poiché non ho avuto modo di consultare l'Ufficio bilancio del mio Ministero, non posso che esprimere un parere del tutto personale nell'interpretazione di questo disegno di legge.

Questo provvedimento, che porta come data di presentazione alla Presidenza della Camera quella del 9 aprile 1951, è stato, secondo la mia impressione, presentato dal Ministero della difesa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri nel corso dell'esercizio finanziario 1950-51 con la legittima, logica presunzione che il provvedimento stesso sarebbe stato approvato durante lo stesso esercizio, con conseguente applicazione immediata.

Ad ogni modo, poiché in materia finanziaria gli scrupoli non sono mai eccessivi, mi premurerò di interpellare immediatamente l'ufficio bilancio del Ministero della difesa per avere una conferma.

Mi rimetto pertanto alla Commissione.

PRESIDENTE. Il provvedimento deve ancora essere esaminato dal Senato, e in quella sede potrà essere espresso il parere dell'ufficio bilancio del Ministero.

Pongo in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole Coppi.

(*È approvato*).

L'articolo 1 risulta, pertanto così modificato:

« Il soprassoldo mensile previsto per gli ufficiali ed i sottufficiali dei reggimenti alpini e di artiglieria da montagna dal regio decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1644, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562, è fissato, con decorrenza dal 1° luglio 1950, nelle seguenti misure:

ufficiali di qualunque grado. . L. 2500
marescialli dei tre gradi ed aiutanti di battaglia . . . . . » 1250
sergenti e sergenti maggiori . » 750 »

Pongo in votazione l'intero articolo così modificato.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2:

« Alla copertura del maggior onere annuo di lire 26.400.000, derivante dall'applicazione del precedente articolo 1, sarà provveduto, nell'esercizio finanziario 1950-51, mediante una corrispondente riduzione del fondo a disposizione inscritto al capitolo 265 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso esercizio finanziario.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Il disegno di legge sarà subito e votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi esaminati.

(*Segue la votazione*).

Comunico i risultati della votazione segreta dei seguenti disegni di legge:

« Aumento delle sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 10 della legge 16 giugno 1912, n. 612, recante norme per il transito ed il soggiorno delle navi mercantili lungo le coste dello Stato » (1803):

Presenti e votanti 25
Maggioranza 13
Voti favorevoli . . . 22
Voti contrari 3

(*La Commissione approva*).

« Adeguamento del soprassoldo concesso agli ufficiali ed ai sottufficiali dei reggimenti alpini e di artiglieria da montagna dal regio

decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1644 ». (1930):

Presenti e votanti 25
Maggioranza 13
Voti favorevoli . . . 20
Voti contrari 5

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Azzi, Bazoli, Borèllini Gina, Bosco Lucarelli, Carron, Cavalli, Chatrian, Codacci Pisanelli, Coppi Alessandro, Fadda, Geuna, Greco, Guerrieri Filippo, Marzarotto, Meda, Murgia, Roveda, Saccenti, Scotti Francesco, Spiazzi, Tanasco, Trimarchi, Valandro Gigliola, Viola e Vocino.

Sono in congedo:

Bettinotti e Cuttitta.

La seduta termina alle 11,45.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI